

Del. N. 128/ 12/10/2018- GEAC SPA: approvazione e autorizzazione sottoscrizione patto parasociale per la successiva approvazione da parte di ENAC

Il Presidente riferisce:

La Camera di Commercio di Cuneo è socio di GEAC S.P.A., società che gestisce l'Aeroporto di Cuneo Levaldigi.

Come richiesto da ENAC in sede di rilascio della convenzione ventennale, l'Ente Camerale, di comune accordo con la compagine privata, ha provveduto a ricapitalizzare la società e a privatizzarla riducendo la sua presenza in seno alla compagine societaria al 20%.

Al termine della fase di privatizzazione, così come prescritto dall'art. 5 del D.M. n. 521 del 12/11/97, i rapporti tra la parte pubblica minoritaria e la parte privata maggioritaria devono essere regolati da appositi accordi, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio.

Nel frattempo, in data 17 aprile 2018, il Comune di Savigliano aveva delegato l'Ente camerale a rappresentarlo, quale rappresentante comune dei soci pubblici.

Tale patto parasociale, dopo la sottoscrizione da entrambe le categorie di soci, dovrà poi essere inviato ad ENAC, per l'approvazione definitiva entro trenta giorni.

Allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, viene riportato lo schema di patto parasociale che, se ritenuto condivisibile dalla Giunta Camerale, deve essere sottoscritto senza modifiche sostanziali da parte dei soci.

La Giunta camerale

- vista la conclusione della fase di privatizzazione e capitalizzazione prescritta da ENAC all'atto di rilascio dell'autorizzazione ventennale;

- visto l'art. 5 del DM 12 novembre 1997, n. 521, che stabilisce l'obbligo di definizione dei rapporti societari tra enti pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte dell'ente pubblico;

- vista la delega del Comune di Savigliano alla Camera di commercio, per la stipula del documento, quale rappresentante comune dei soci pubblici;

- condivisa l'impostazione del documento relativo al Patto Parasociale, ritenendolo conforme alle disposizioni di legge;

- dando atto che l'approvazione definitiva è di competenza dell'Autorità di regolazione del settore, nella fattispecie Ente Nazionale dell'Aviazione Civile;

- all'unanimità dei presenti e con l'astensione del membro di Giunta Patrizia Dalmasso in quanto componente del CDA di GEAC spa

delibera

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del documento allegato, previa sottoscrizione da parte della società Levaldigi Holding S.S., apportando eventuali modifiche necessarie non sostanziali;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GEAC SPA

PATTO PARASOCIALE

TRA

Il Socio Pubblico Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo, con sede legale in Cuneo, Via E. Filiberto n. 3, qui rappresentata dal Dr. Ferruccio Dardanello (di seguito **Socio Pubblico**)

e

La Società Levaldigi Holding S.S., con sede legale in Cuneo, Via Ponza di San Martino n. 8, qui rappresentata dai soci amministratori Massimo Cugnasco e Adolfo Bruno (di seguito **"Socio privato"**)

e congiuntamente, di seguito, **"Le Parti"**

PREMESSO CHE

- 1) La "Società di gestione Aeroporto di Cuneo - Levaldigi S.p.A.", siglabile G.E.A.C., ha ad oggetto lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali ed, in particolare, delle strutture dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi;
- 2) Il Consiglio di amministrazione della società ha deliberato, in data 27 luglio 2017, una procedura di aumento di capitale, fino all'importo complessivo di euro 1.500.000,00 da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2017 e con possibilità di provvedere al collocamento di capitale non sottoscritto fino al 30 aprile 2018, nell'esercizio della facoltà delegata ai sensi dell'articolo 2443 C.C. dall'assemblea sociale, in data 30 luglio 2015; alla proposta ha aderito il socio Privato sinergico sopra indicato per la propria spettanza e con contestuale dichiarazione di volontà di opzione per la parte di n. 4.731.756 azioni, pari ad euro 473.175,60, inizialmente non sottoscritte;
- 3) In forza della procedura di cui sopra ad oggi le partecipazioni al capitale sociale di G.E.A.C. sono così ripartite:
 - Levaldigi Holding S.S. n. 11.879.352 azioni, pari a € 1.187.935,20;

- CCIAA di Cuneo n. 3.000.000 azioni pari a € 300.000,00;
- Comune di Savigliano n. 120.648 azioni pari a € 12.064,80.

- 4) In considerazione del fatto che attualmente il Socio Pubblico non detiene più la maggioranza del capitale sociale e, dunque, ha perso il potere di controllo, in forza dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n. 521 e del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533 e loro eventuali successive modifiche, i rapporti tra il Socio Privato ed il Socio Pubblico devono essere regolamentati da appositi accordi, volti ad assicurare il corretto svolgimento del servizio dell'aeroporto e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico per la gestione del servizio;
- 5) In considerazione che il Socio Pubblico Comune di Savigliano ha delegato, con nota del 17 aprile 2018, prot. n. 0014780, la Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo a rappresentarlo, quale Rappresentante Comune, nella stipula del presente Patto Parasociale;
- 6) A fronte delle previsioni normative sopra richiamate nell'attuale statuto di G.E.A.C. sono già state adottate alcune cautele volte a consentire ai Soci Pubblici di minoranza:
 - di poter mantenere la partecipazione minima prevista per legge (inserendo la possibilità di costituire categorie di azioni privilegiate, il diritto di prelazione ed il temporaneo divieto di cessione delle azioni per il Socio Privato);
 - di poter esprimere la propria posizione in ordine a delibere di rilevante importanza per la società (prevedendo particolari quorum costitutivi e deliberativi nell'assemblea ordinaria e straordinaria) ed in relazione alla nomina dell'Organo Amministrativo (prevedendo per il Socio Pubblico il diritto di nomina di un numero predeterminato di Consiglieri).
- 7) Pur consentendo la tutela della posizione del Socio Pubblico e la salvaguardia degli interessi nazionali e pubblici coinvolti nella gestione del servizio aeroportuale, le previsioni statutarie sopra illustrate non paiono del tutto sufficienti, le Parti si vincolano a garantire prioritariamente la realizzazione del *business plan* 2018/2024, approvato dal Consiglio di

amministrazione, trasmesso alle competenti autorità ed allegato (sub. A) al presente contratto.

Tutto ciò premesso, il Socio Privato intende vincolarsi, come appunto fa sottoscrivendo il presente contratto, nei confronti del Socio Pubblico che intenderà aderire alla presente proposta, per quanto attiene l'assetto societario e gli impegni assunti per garantire la salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti nella gestione dell'attività aeroportuale, alle seguenti

CONDIZIONI

1. Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Patto Parasociale.

2. Ambito di efficacia e modalità di adesione

2.1. Il presente Patto Parasociale si applica, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 521/1997, a tutti i rapporti sociali tra il Socio Privato ed i Soci Pubblici, rappresentati dalla Camera di Commercio di Cuneo.

2.2. Il presente Patto Parasociale deve intendersi vincolante per entrambe le Parti.

2.3. Il presente Patto Parasociale si perfeziona con l'adesione del Socio Pubblico.

2.4. L'adesione finale dovrà essere inviata dal Socio Pubblico, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. al Socio Privato nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione di G.E.A.C., entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente documento sottoscritto dal Socio Privato.

3. Rappresentante Comune dei Soci Pubblici

3.1. Il Rappresentante Comune dei Soci Pubblici è la Camera di commercio I.A.A. di Cuneo.

4. Obblighi di supporto al business plan di G.E.A.C.

4.1. Le Parti si impegnano a ricercare gli strumenti finanziari idonei a realizzare il Business Plan (All. Sub. A).

4.2. Le Parti dichiarano di essere pienamente consapevoli che il Business Plan relativo agli anni 2018-2024, allegato al Sub. A, potrà subire modifiche sostanziali, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci, anche sotto un profilo qualitativo in quanto le esigenze finanziarie previste in tale Business Plan potranno essere modificate a seconda dell'evolversi degli obiettivi e degli interessi della Società G.E.A.C..

5. Opzione PUT in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 5 del D.M. 521/1997

5.1. Nell'eventualità in cui il Socio Pubblico ritenga che il Socio Privato sia venuto meno agli obblighi di cui all'art. 5 del D.M. 521/1997, assunti mediante la sottoscrizione dei presenti Patti Sociali, e tale inadempimento abbia determinato o rischi di determinare l'avvio della procedura di revoca e/o di decadenza della concessione per la gestione dell'aeroporto di Cuneo - Levaldigi, il Rappresentante Comune procederà ad inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC una formale contestazione al Socio Privato indicando in specifico le violazioni e dichiarando di voler attivare l'opzione PUT prevista nel presente articolo.

5.2. A fronte della ricezione della summenzionata lettera di contestazione, il Socio Privato avrà diritto di chiarire la propria posizione e fornire prova contraria a sua discolpa, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione sopra citata, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC.

5.3. Ove le Parti non raggiungano un accordo in merito alle contestazioni entro 30 (trenta) giorni dalla lettera raccomandata A.R./Pec del Socio Privato, la decisione in ordine all'accertamento dell'eventuale inadempimento del Socio Privato e alla conseguente attivazione dell'opzione PUT di cui al presente articolo verrà deferita ad un Arbitro Unico, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

5.4. L'arbitrato sarà rituale secondo diritto e verrà regolato sulla base della procedura fissata dalla summenzionata Camera Arbitrale.

5.5. Ove l'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 5 del D.M. 521/1997, assunti dal Socio Privato venga da questi ammesso o venga accertato dall'Arbitro Unico, allora il Socio Privato si impegna fin d'ora a cedere la totalità della partecipazione azionaria detenuta in G.E.A.C., al fine di consentire l'individuazione di un altro partner disponibile a subentrare negli impegni assunti dal Socio Privato.

5.6. In considerazione della natura di G.E.A.C. e dei vincoli normativi e statutari relativi alla detenzione delle partecipazioni azionarie in tale società, la cessione del pacchetto azionario del Socio Privato dovrà avvenire mediante una procedura conforme alla vigente normativa; a tal riguardo il Socio Privato si obbliga a sottoporre, con il necessario anticipo, al Rappresentante Comune dei Soci Pubblici ed all'Organo Gestorio di G.E.A.C. tutti i documenti necessari per l'esperimento della summenzionata procedura ed ad apportare le modifiche e le integrazioni che verranno eventualmente richieste dal Rappresentante Comune dei Soci Pubblici e dall'Organo Gestorio di G.E.A.C., riconoscendo dunque a tali soggetti un potere di veto e di approvazione sulla documentazione.

5.7. Dato che la cessione del pacchetto azionario del Socio Privato è prevista quale sanzione di eventuali violazioni da parte di tale Socio degli obblighi di cui all'art. 5 del D.M. 521/1997, il Socio Privato acconsente fin d'ora a che il prezzo di cessione venga corrisposto dal terzo selezionato direttamente al Rappresentante Comune dei Soci Pubblici; il Rappresentante Comune dei Soci Pubblici procederà a suddividere tale somma tra tali Soci Pubblici in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute nella società G.E.A.C.; al fine di obbligare anche il terzo cessionario selezionato a corrispondere direttamente il prezzo della cessione al Rappresentante Comune dei Soci Pubblici, tale obbligo dovrà essere inserito nei documenti della procedura ad evidenza pubblica che verrà esperita per la cessione.

6. Mantenimento dell'efficienza organizzativa di G.E.A.C. e vincoli in connessione alle future scelte strategiche della società

6.1. Preso atto che, tra gli elementi presi in considerazione dagli Organi Competenti per l'attribuzione della concessione per la gestione

dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi a G.E.A.C., vi sono anche la sua struttura organizzativa ed aziendale nonché i requisiti tecnico-professionali garantiti dal personale assunto, le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, a non apportare modifiche alla struttura organizzativa ed aziendale di G.E.A.C. tali da determinare un peggioramento e/o una diminuzione dell'efficienza organizzativa di G.E.A.C..

- 6.2. Qualora nell'ambito di esecuzione del business plan e/o del piano di rilancio delle attività previste nell'oggetto sociale si evidenziassero opportunità di sviluppo di nuovi business all'estero e/o sul territorio nazionale, le Parti faranno quanto in loro potere affinché tali opportunità siano sviluppate e/o coltivate da G.E.A.C. direttamente o tramite joint venture con quest'ultima.

7. Vincoli in connessione alla governance

- 7.1. Per consentire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio pubblico ed il conseguente adempimento dei compiti di vigilanza, di cui sono investiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle previsioni di cui al D.M. n. 521/1997, i Soci si obbligano, in sede di assemblea per la nomina dell'organo di controllo, ad adeguarsi alle indicazioni che perverranno dai suddetti Ministeri, secondo le norme in vigore.
- 7.2. Per quanto attiene i restanti membri del Collegio Sindacale, essi verranno nominati sulla base delle norme statutarie.
- 7.3. Nell'eventualità in cui, a seguito di modifiche alla normativa di settore, non siano più previsti vincoli in ordine alla partecipazione dei Soci Pubblici né siano richieste previsioni volte a consentire un potere di controllo da parte dei Soci Pubblici per garantire l'interesse nazionale del servizio ed, in particolare, non sia più prevista la nomina su indicazione di dicasteri, le previsioni di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 non troveranno applicazione; le Parti, peraltro, convengono che in tal caso la nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base della normativa in materia di società di capitali.

- 7.4.** Al fine di garantire al Socio Pubblico di poter esercitare al meglio la propria funzione di controllo a tutela dell'interesse pubblico, il Socio Privato concorda che per tutta la durata dei presenti Patti Parasociali il Consiglio di Amministrazione sarà costituito secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.
- 7.5.** Nell'eventualità in cui, a seguito di modifiche alla normativa di settore, non siano più previsti vincoli in ordine alla partecipazione del Socio Pubblico né siano richieste previsioni volte a consentire un potere di controllo da parte del Socio Pubblico per garantire l'interesse nazionale del servizio e nell'eventualità in cui a seguito di futuri aumenti di capitale la partecipazione detenuta dal Socio Pubblico sia scesa sotto il minimo previsto dallo Statuto, le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, a garantire che un rappresentante del Socio Pubblico, rivesta la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

8. Penali

- 8.1.** La violazione degli impegni previsti nel presente Patto Parasociale costituisce causa di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

9. Durata del patto

- 9.1.** Il presente Patto Parasociale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, avrà validità di un anno a far data dalla sua sottoscrizione, e, ove non disdettato entro tre mesi dalla scadenza proseguirà con le stesse modalità, di anno in anno, fino a completa attuazione del business plan (all. Sub A).
- 9.2.** Nel periodo di durata, successivo al primo triennio, le Parti potranno recedere in qualunque momento a mezzo di comunicazione PEC o lettera raccomandata A.R. da inviarsi con preavviso di sei mesi.

10. Comunicazioni

- 10.1.** Ogni comunicazione tra le Parti in connessione al presente Patto Parasociale dovrà avere forma scritta, essere redatta in italiano e inviata a mezzo Pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

- quanto al Socio Privato, presso la sede sociale o alla PEC dichiarate a registro imprese;
- quanto ai Soci Pubblici, presso il Rappresentante Comune.

11. Disposizioni finali

- 11.1.** Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.
- 11.2.** L'arbitrato sarà rituale secondo diritto e verrà regolato sulla base della procedura fissata dalla summenzionata Camera Arbitrale.
- 11.3.** Il presente Patto Parasociale è regolato ed interpretato secondo la legge italiana e le parti concordano di assoggettarsi alla giurisdizione esclusiva italiana. In particolare il Foro di Cuneo avrà la competenza esclusiva per ogni controversia relativa o derivante dal presente Patto Parasociale.
- 11.4.** Nessun ritardo, inadempimento o tolleranza da parte di una parte nell'applicazione nei confronti dell'altra parte di una previsione del presente Patto Parasociale verrà considerata come rinuncia, o pregiudicherà in alcun modo qualsiasi diritto di quella parte; una parte non potrà rinunciare ad alcuna delle previsioni del presente Patto Parasociale a meno che detta rinuncia non sia data per iscritto; nessuna rinuncia di una parte a far valere un inadempimento potrà essere considerata come una rinuncia a far valere eventuali inadempimenti prolungati o ripetuti a meno che non sia stato espressamente deciso in tal senso dalle parti per iscritto.
- 11.5.** Se una previsione del presente Patto Parasociale deve considerarsi invalida, nulla, annullabile o non applicabile, essa sarà eliminata e la restante parte del presente Patto Parasociale rimarrà in vigore ed efficace, e le parti cercheranno di sostituire la previsione eliminata con una previsione che sia

valida, legale, applicabile e che abbia gli stessi effetti di quella sostituita.

11.6. Il presente Patto Parasociale non potrà essere modificato verbalmente, ma solo mediante un accordo scritto firmato dalle Parti.

11.7. Il presente Patto Parasociale ed i suoi allegati devono intendersi come contenenti la totalità ed esclusività delle pattuizioni intercorse tra le parti per quanto concerne l'oggetto del presente Patto Parasociale e supera tutte le precedenti proposte e pattuizioni tra esse intervenute, sia scritte sia orali, e tutte le comunicazioni intercorse tra le parti in relazione all'oggetto del presente Patto Parasociale; le parti convengono, altresì, che nessuna fa alcun affidamento su eventuali dichiarazioni, accordi, comunicati o intese intervenuti precedentemente alla sottoscrizione del presente Patto Parasociale, sia oralmente che per iscritto, qualora siano diverse da quelle che sono state incluse o a cui si fanno riferimenti nel presente Patto Parasociale e nei suoi allegati.

11.8. L'esercizio od il mancato esercizio di qualsiasi diritto o rimedio di una delle parti del presente Patto Parasociale non pregiudicherà nessun altro diritto o rimedio che detta parte possa vantare.

11.9. Le Parti daranno esecuzione a tutte le richieste, sottoscriveranno tutti i documenti, eseguiranno tutte le azioni, e faranno qualsiasi cosa sia necessaria a compiere ed eseguire le proprie obbligazioni assunte mediante il presente Patto Parasociale.

LEVALDIGI, il _____

IL SOCIO PUBBLICO/CCIAA DI CUNEO IL SOCIO PRIVATO/LEVALDIGI HOLDING S.S.

Dr. Dardanella Ferruccio

Massimo Cugnasco

Adolfo Bruno
